



**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**  
**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'**  
**Servizio viabilità**

Ordinanza N°

*767*

Prot.

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE IN  
VIA REGGIO MODENA, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 33 E IL  
CIVICO 37 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA NUOVA MODENA**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la richiesta inoltrata in data 15-10-2024 con prot. n° 249134 dal signor Santino Madia in qualità di responsabile Unità Territoriale Reggio Calabria della ditta E-Distribuzione con sede in via Ombrone, 2 – 00198 – Roma - P. I.V.A. 05779711000 – P.E.C. [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it), con la quale si richiedeva l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati lungo la Via Reggio Modena dal civico 33 al civico 37 intersecando la Via Nuova Modena per la durata di giorni 10 (dieci) a decorrere dalle ore 18:00 del giorno 14/10/2024 fino alle ore 09:00 del 23/10/2024 per i lavori di scavo per posa cavo BT per allacciamento CS SOSETEG Modena;

**Vista** l'autorizzazione n. 96 del 11/10/2024 di proroga del permesso di scavo su sede stradale rilasciata da Settore 13 Manutenzione del comune di Reggio Calabria

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

**Considerato** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

**Ritenuto** necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

**ORDINA**

in via Reggio Modena, nel tratto compreso tra il civico 33 e il civico 37 fino all'intersezione con via Nuova Modena

- l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione;
- il restringimento della carreggiata;
- l'apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- il limite di velocità a 20 Km/h;

dalle ore 06:00 del 21/10/2024 alle ore 09:00 del 30/10/2024

Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli scavi mediante l'ausilio di elementi carrabili.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza e sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta esecutrice dei lavori R.ED.EL. con sede legale in via C.da Maldariti, trav. I, 14 – 89131 – Reggio Calabria – P.E.O.: [info@redek.it](mailto:info@redek.it);

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà:

- approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.
- adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale con la presenza di movieri o impianti semaforici.
- apporre la segnaletica con alemno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: [polizia\\_municipale@pec.reggocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggocal.it), la data e l'ora della messa in opera.
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose..

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolmabilità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 16.10.06

### Il Responsabile del Servizio

Ing. Domenico Scalo



### Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

